



Via Danilo Preto, 8  
37133 Verona- Italia  
Telefax: 0039.45.8402290

Email: giorgiotremante@libero.it  
Sito Web: www.tremante1.supereva.it

Referente Italiano dell'**E.F.V.V.**  
(European Forum For Vaccine Viogilance)

Ill.mo Sign. Ministro della Salute  
On.le **Livia Turco**

Ill.mo Sottosegretario alla Salute  
Prof. **Antonio Gaglione**  
Lungotevere Ripa, 1  
R O M A

**OGGETTO:** Aggiunta al documento inviato il 5 aprile 2007

Il sottoscritto Giorgio TREMANTE, avendo ricevuto l'incarico dal Direttore Generale alla Programmazione sanitaria dott. Filippo Palumbo, in esito all'incontro tra le varie Associazioni di "danneggiati da vaccinazione e da trasfusione", tenutosi a Roma in Lungotevere Ripa 1, presso il Ministero della Salute, a cui ha partecipato, oltre al Sottosegretario Prof. Antonio Gaglione, anche il Ministro Livia Turco, ha inoltrato a codesto Ministero in data 5/4/07 un documento recante 29 proposte di modifica alla L. 29/05, dopo aver acquisito ulteriori pareri da alcune associazioni di categoria, ed in particolare dal CONDAV, ritiene necessario riformulare come segue il punto **14**.

**14) Estensione dei benefici della legge 229/05 (indennizzi e una tantum) ai danneggiati deceduti prima della sua entrata in vigore.**

Questo per evitare di creare gravi discriminazioni fra danneggiati deceduti, visto che, attualmente, la legge prevede solo l'indennizzo ai familiari dei deceduti dopo l'entrata in vigore della stessa. Essendo il numero dei deceduti non rilevante, potrebbe essere varato tempestivamente un Decreto Legge ad hoc per chiudere tutti gli eventuali contenziosi (ex L. 210/92) ed arrivare ad una transazione per sanare una palese ed assurda ingiustizia o forse, una dimenticanza non voluta, del Legislatore con l'introduzione della stessa Legge 229/95.

Il documento, infine, deve essere integrato con le seguenti ulteriori proposte.

**30) Predisposizione di un documento da inviare alle CMO**, in cui si tenga conto delle patologie già riconosciute ed indennizzate. Questo farà sì che le stesse possano esprimere giudizi uniformi, evitando trattamenti disparitari fra vari soggetti danneggiati.

Per esempio, ad oggi, solo alcuni soggetti affetti da encefaliti causate dal vaccino Sabin vengono indennizzati, mentre ad altri soggetti il nesso causale viene negato "perché il vaccino Sabin può causare solo 1 caso di poliomielite post-vaccinica ogni 500.000 dosi e non l'encefalite". Stessa cosa dicasi per le poliomieliti contratte dopo la somministrazione di vaccino Salk, in alcuni casi indennizzate, in altri no. Questo trattamento disparitario ha creato e continuerà a creare l'instaurarsi di nuovi e numerosi contenziosi giudiziari con ulteriori oneri a carico dell'amministrazione.

**31) Erogazione assegno Una tantum ex art. 4 L.229/05.**

La legge 229/05, al comma 1 dell'art. 4, prevede la misura massima di erogazione: "...misura massima di dieci annualità dell'indennizzo di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 1..." e ne individua il periodo: "per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo medesimo", ovvero quello erogato dalla L.229/05 e non dalla L.210/92 come alcune persone hanno ipotizzato. Teoria che, oltretutto, aprirebbe un nuovo e più grande dilemma: "Cosa verrebbe erogato nel periodo intercorrente tra l'ottenimento dell'indennizzo

ai sensi della L.210/92 e l'ottenimento dell'indennizzo della L.229/05, l'intero importo? Nel comma 2, invece, spiega in modo esaustivo in che modo devono essere definite le annualità pregresse: **“Le annualità pregresse sono definite con tabelle di conversione al 50 per cento (DI COSA?) del periodo intercorrente tra la data del manifestarsi dell'evento dannoso e la data di ottenimento dell'indennizzo.”**

Quindi, l'unica interpretazione possibile e confermata anche dalla relatrice della legge On. Carla Castellani e dagli altri firmatari, è che venga applicata la tabella di riconversione del 50% calcolato in relazione agli **anni realmente intercorsi tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo stesso (comma 2), per un massimo di 10 annualità, come previsto dal comma 1 e come voluto dal legislatore.**

**32) Proposta di modifica art. 1 comma 3 L.229/05** nella parte in cui cita: **“Qualora a causa della vaccinazione obbligatoria sia derivato il decesso...”** con **“Qualora sia derivato il decesso, l'avente diritto che ha prestato assistenza prevalente e continuativa...”**. Limitare l'indennizzo solo ai familiari di coloro che sono deceduti a **causa della vaccinazione**, sembra, oltre che molto limitativo, anche iniquo. Così facendo, infatti, coloro che, per prestare l'assistenza hanno dovuto rinunciare al lavoro, si ritroveranno in gravi difficoltà. Così facendo, inoltre, si vedrebbero ridurre in modo esponenziale le cause intentate dai genitori per vedersi riconosciuto il danno patrimoniale.

Con le predette precisazioni ed integrazioni il documento può ritenersi completo, e si resta pertanto in attesa di essere sollecitamente convocati per dare seguito ai lavori.

Verona

Giorgio Tremante